

Giuseppe Sergi

Poteri temporali del vescovo: il problema storiografico

[A stampa in *Vescovo e città nell'alto medioevo: quadri generali e realtà toscane* (Convegno internazionale di studi, Pistoia, 16-17 maggio 1998), a cura di G. Francesconi, Pistoia 2001, pp. 1-16 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Nelle interpretazioni novecentesche dei poteri temporali dei vescovi si contrappongono – come in tutti i temi medievistici più tradizionali e noti – semplicità e complessità.

Le interpretazioni più semplici, proprio perché più facilmente riducibili a schemi e modelli, circolano ampiamente, hanno fortuna divulgativa e scolastica e, anzi, da questa fortuna escono rinsaldate anche tra molti addetti ai lavori: è il caso di due parole d'ordine da cui questa relazione non potrà prescindere, quella dei vescovi-conti e quella della politica filovescovile degli Ottoni. Le interpretazioni più complesse, invece, rimangono chiuse negli ambienti scientifici – e neppure in tutti –, non hanno la forza delle definizioni folgoranti, lasciano aperti molti problemi, rinviano a ricerche future che, spesso, invece di operare una *reductio ad unum* costruiscono una casistica di situazioni differenziate.

Hanno pregi e difetti sia la semplicità sia la complessità. Sulla prima non vorrei adesso circostanziare le critiche: il difetto maggiore consiste nella sua capacità di far sopravvivere a lungo, artificialmente rispetto ai progressi della ricerca, risposte obsolete. Eppure anche la seconda, la complessità, ha spesso il difetto di non riuscire a determinare vere svolte interpretative. C'è evidentemente qualcosa che non funziona se una critica radicale all'idea di vescovo-conte era già stata formulata da Niccolai¹ nel 1941 e ha poi avuto scarsa fortuna nelle opere che successivamente hanno toccato l'argomento; c'è qualcosa che non funziona se il ridimensionamento drastico della politica filovescovile degli Ottoni risale a Dupré Theseider² e al 1961 e, pur ripreso in più occasioni, non risulta ancora accolto in sede didattico-divulgativa.

Vorrei attingere esempi dei pregi e dei difetti della semplicità e della complessità da due punti d'arrivo relativamente recenti della ricerca. Un volume di "introduzione" alle *Istituzioni medievali*, del 1994, riferendosi agli anni di Ottone I, afferma che "allora o sotto gli imperatori seguenti i vescovi furono investiti della carica di conte"³ e, nella nota corrispondente, dichiara che "ebbero il titolo" (s'intende "di conti") vari vescovi di Parma, Reggio, Asti, Novara, Cremona, Acqui, Tortona, Lodi, Vercelli, Torino. Si tratta di situazioni piuttosto diversificate l'una dall'altra, di cui l'autore vuole sottolineare, giustamente, la differenza rispetto alla mancata ufficializzazione della potenza vescovile milanese: ma non c'è dubbio che è molto ardita la semplificazione con cui l'autore attribuisce il *personale* titolo comitale a vescovi che hanno ottenuto amplissimi poteri di *districtio*; sono poteri in qualche caso – è vero – estesi su aree con la definizione di *comitatus*, ma non riconducibili a una precisa funzione di conte riconosciuta dai diplomi ai vescovi. La terminologia comitale è in questi casi applicata ai territori e non al vescovo potente: e, come vedremo, non è affatto una differenza di scarso rilievo. La vecchia idea del vescovo-conte esce dunque rafforzata da questa pagina, proprio per un processo di semplificazione.

Al contrario Ovidio Capitani, nella sua *Storia dell'Italia medievale* del 1986, afferma che "non è assolutamente concepibile una politica ottoniana di promozione dei 'vescovi-conti', come è piuttosto da considerare nella dimensione del controllo di un processo autonomo e precedente ogni aumento del potere civile dei vescovi (...) nel progressivo vuoto di potere pubblico, ogni potere sostitutivo non perdeva le caratteristiche della propria germinazione"⁴; l'autore sottolinea poi "la non coincidenza dell'ambito effettivo di dominio e di giurisdizione, nella coincidenza dei due elementi, con quello della distrettuazione comitale" e ricorda che "il vescovo in città doveva comunque

¹ F. NICCOLAI, *Città e signori*, Bologna 1941, pp. 19 sgg., 65.

² E. DUPRÉ THESEIDER, *Vescovi e città nell'Italia precomunale*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo (sec. IX-XIII)* (Atti del II Convegno di storia della chiesa in Italia, Roma 5-9 settembre 1961), Padova 1964, pp. 55-109.

³ M. ASCHERI, *Istituzioni medievali. Una introduzione*, Bologna 1994, p. 168 sg. e n. 35.

⁴ O. CAPITANI, *Storia dell'Italia medievale*, Roma Bari 1986, p. 168 sg.

restare, anche se legato ai possessi extracittadini, a clientele vassallatiche, come ogni *potens*, come ogni signore laico dell'epoca". In queste frasi ci sono tutti i progressi della storiografia più sofisticata: le tradizionali peculiarità urbane del potere vescovile, il mantenimento di caratteri propri non confondibili con quelle dell'ufficiale regio, la qualità signorile – se pur formalizzata – dei potenziamenti civili extramurali. Ma certamente – e qui sta, se si vuol chiamar così, il difetto della complessità – le difficoltà concettuali del problema non sono rese accessibili a chi non sia addentro a questi temi: con il risultato di influenzare scarsamente opere ulteriori che decidessero di usare questa sintesi interpretativa come quadro di riferimento.

Se leggiamo molte altre pagine recenti sui secoli centrali del medioevo e torniamo indietro di oltre trent'anni, suscita stupore una frase fiduciosa di Eugenio Dupré Theseider: "dopo l'acuto rilievo del Besta (che ebbe a definire argutamente 'un romanzo' la tesi che in ogni città il vescovo abbia conseguito l'autorità comitale⁵) la definitiva demolizione del 'mito' o romanzo del vescovo conte la dobbiamo al Niccolai, che la condusse (...) con bella abbondanza di argomentazioni, non prive di polemica vivezza"⁶. Ciò che colpisce, ovviamente, è quel convincimento quasi ingenuo della "definitiva demolizione", quando tutti sappiamo, a oltre cinquant'anni di distanza, che l'idea semplice dei vescovi che sostituiscono i conti, con i medesimi requisiti e il medesimo ruolo istituzionale, continua ad avere molta fortuna. In particolare la storiografia tedesca è ancora impegnata a individuare in qualche modo in quei vescovi il connotato di funzionari del re⁷, pur se non mancano segnali recenti di revisione.

Non dobbiamo dunque ritenere quelle riflessioni della prima metà del Novecento come una "demolizione" bensì come la faticosa infanzia di un chiarimento che ha avuto, dopo, percorsi accidentati. I nomi di Besta⁸ e di Niccolai sembrano suggerire una cesura fra due discipline: più avvertita e attenta ai particolari la storia del diritto, più semplificante la storia politica. Non è così, in realtà, e l'uno e l'altro ambito disciplinare non hanno sviluppi lineari. Mentre, infatti, Carlo Guido Mor nel 1952 appare incline a cercare il punto di convergenza fra sviluppo delle immunità vescovili e conseguimento di vere funzioni comitali da parte degli ordinari diocesani⁹; mentre Cesare Manaresi aveva, otto anni prima, collegato a una spregiudicata attività falsificatoria dei vescovi un potenziamento temporale di qualità pubblica sul territorio esterno delle città¹⁰, fu infine Dupré Theseider, con il giusto equilibrio e con la necessaria calma esplicativa, a fornire tutti gli elementi per far considerare più articolato quel potenziamento e per fugare l'idea di una nuova gerarchia dell'apparato regio in cui i vescovi avessero *tout court* preso il posto dei conti di tipo carolingio.

Passiamo dunque in rassegna le principali affermazioni di Dupré. Partito dalla premessa che "la posizione del conte non è affatto paragonabile a quella del vescovo" perché "non dispone di quell'incomparabile ascendente che deriva al vescovo dal suo ministero sacramentale, né ha dietro di sé, in ugual misura, la forza innegabile che proviene dalla tradizione"¹¹, l'autore insiste appunto su "una veneranda tradizione" che "lo impegna (...) ad assumere e curare la funzione di difensore e tutore dei cittadini, d'interprete dei loro interessi"¹². Si tratta, in altri termini, dell' "*honor civitatis*

⁵ DUPRÉ THESEIDER, *Vescovi e città* cit., p. 92.

⁶ Op. cit., p. 98.

⁷ Secondo un'ispirazione contenuta in G. DILCHER, *Die Entstehung der longobardischen Stadtkommune*, Aalen 1967, p. 66; si vedano le contestazioni di G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979, p. 415 sg. L'apertura rispetto alle correzioni, con riferimento alla stessa area teutonica, è emersa da interventi di Schaab e di Szabó nella discussione svoltasi nel "Konstanzer Arbeitskreis" di Reichenau, sul tema *Schwaben und Italien in Hochmittelalter (10.-13. Jahrhundert)* (7-10 ottobre 1997).

⁸ Qui il riferimento è a E. BESTA, *Il diritto pubblico italiano*, I, Padova 1928, p. 133; nonostante le posizioni tradizionali e alcune semplificazioni di Besta: cfr. su questo G. TABACCO, *Fief et seigneurie dans l'Italie communale*, ora in traduzione italiana in ID., *Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel medioevo*, Torino 2000, pp. 127-130.

⁹ C. G. MOR, *L'età feudale*, I, Milano 1952, p. 101.

¹⁰ C. MANARESI, *All'origine del potere dei vescovi sul territorio esterno delle città*, in "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo e Archivio muratoriano", 58 (1944), pp. 221-334.

¹¹ DUPRÉ THESEIDER, *Vescovi e città* cit., p. 72.

¹² Op. cit., p. 73.

che era connotato a quasi tutte le nostre città, perché di antica origine e *ab immemorabili* sede vescovile”¹³.

Analizzando poi gli sviluppi del secolo X, Dupré afferma che “non è davvero che in tutte le città l’istituto comitale, quasi per legge biologica, a un certo momento abbia incominciato a decadere, sì che il conte, trovandosi a disagio entro la città, l’abbia abbandonata di propria iniziativa, senza fare alcuna resistenza, o ne sia stato addirittura scacciato dal vescovo, per ritirarsi nella parte extra-urbana della sua circoscrizione di governo, che a questo modo sarebbe divenuta il ‘comitato’ per antonomasia, il contado, laddove nella città sarebbe rimasto solo e indisturbato il vescovo, sì da farne il proprio riservato dominio, quella che con termine efficace, ma certamente eccessivo, si potrebbe dire la ‘città del vescovo’. Le cose non stanno così semplicemente” prosegue l’autore “né si tratta di un’evoluzione graduale e uguale per tutte le città”¹⁴.

Sulla gradualità (anche se non sull’omogeneità del processo) a dire il vero Dupré altrove insiste, perché ci tiene a rilevare che gli Ottoni “non fecero che continuare l’esempio” dei re italici, generosi in “concessioni sovrane” di diritti di tipo pubblico ai vescovi¹⁵; e sulla gradualità – cioè sulla progressiva espansione del *districtus* dalle mura delle città al territorio circostante – fonda la sua decisiva lettura della *qualità* dei poteri vescovili nell’ultima fase, quella in cui un territorio ampio, riconducibile al modello dell’antica circoscrizione comitale, è almeno sulla carta concesso dai re ai vescovi come campo d’applicazione del loro *districtus*, quando cioè diventa “difficile tener separati il potere giurisdizionale che il vescovo esercitava entro i termini della città-distretto, e quel potere che gli veniva dall’essere – ma non tutti i vescovi lo furono – anche il titolare *ad personam* di veri e propri comitati, del tutto estranei però all’area e agli interessi cittadini, e spesso esterni anche alla stessa diocesi”¹⁶.

È a questo punto che l’attento autore si pone la domanda decisiva: “se e fino a qual punto tutto quel complesso di diritti che il vescovo ottiene nell’ambito cittadino possa ridursi al solo, semplice e suggestivo concetto del ‘vescovo-signore’, del ‘vescovo-conte’ “. Nell’avviarsi verso una risposta negativa afferma che “la città, se ha offerto al vescovo una preziosa base di potenza, non lo fa però suo signore né lo riceve come signore dal re o dall’imperatore”¹⁷ insiste sul fatto che “la tesi di una vera e propria politica ‘vescovile’ ottoniana non regge”¹⁸ e completa il suo pensiero così: “limitandoci a quei pochi casi in cui Ottone o i suoi successori accordarono la piena giurisdizione ai vescovi, andando oltre le concessioni immunitarie, constatiamo – e questo non sempre vien tenuto presente – che in nessun caso a quei pochi vescovi vennero conferiti formalmente il titolo e la dignità comitale sulla città”. “Insomma, nessun vescovo divenne, almeno sotto la dinastia ottoniana, il conte della propria città e del relativo territorio”¹⁹. “Il vescovo ormai è divenuto il capo indiscusso della propria città e del distretto, ma la sua qualifica continua a essere in primo luogo quella ecclesiastica (...) si hanno (...) alcuni conferimenti di veri e propri di comitati ad alcuni vescovi (...) ma tali comitati rimangono sempre distinti dalla vera e propria area distrettuale cittadina”²⁰; ciò mentre quando i casi più noti di ribellione di cittadini contro il potere temporale dei vescovi – come il caso di Cremona – permettono di “intravedere quali reazioni si ebbero verso il vescovo come effettivo signore della città, anche se formalmente non vescovo-conte”²¹.

Quello passato in rassegna fin qui è un prezioso repertorio di riflessioni e di concetti, alla base di molte delle rivisitazioni successive. Per completezza si devono individuare alcuni punti deboli dell’interpretazione di Dupré, punti che, non a caso, non hanno avuto significativo seguito nella storiografia successiva. Mi riferisco al peso dato alle presunte “procedure feudali” nelle nomine normali dei conti da parte regia, con la sottolineatura proprio dell’assenza di queste procedure – nel

¹³ Op. cit., p. 65.

¹⁴ Op. cit., p. 76.

¹⁵ Op. cit., p. 82.

¹⁶ Op. cit., p. 90 sg.

¹⁷ Op. cit., p. 91.

¹⁸ Op. cit., p. 95.

¹⁹ Op. cit., p. 96.

²⁰ Op. cit., p. 97 sg.

²¹ Op. cit., p. 108.

caso dei poteri vescovili – per negare che i vescovi fossero assimilabili ai conti. Mi riferisco all'idea che i vescovi potenti potessero essere ascritti a una categoria paragonabile a quella dei "conti palatini" o che potessero, quando appaiono particolarmente vicini alla corte regia, essere espressione degli sviluppi di forme di "missatico permanente". Dupré cioè sente profondamente la differenza fra il potere comitale e il potere temporale vescovile, ma cerca poi una definizione formalizzabile della qualità politica dei vescovi. E ciò avviene perché (come si è visto in uno dei passi citati) nega non solo l'attendibilità della definizione di "vescovo-conte", ma anche quella di "vescovo-signore", accettata invece dalla migliore storiografia successiva. Quando l'autore illustra – magistralmente – l'ultima fase di sviluppo dei poteri vescovili sul contado (con un *districtus* sulla carta esteso progressivamente sull'antico *comitatus*) individua, sì, forti somiglianze con i potenziamenti signorili laici, ma gli preme soprattutto distinguere la qualità diversa del potere sulla città dove certo, rispetto agli sviluppi signorili dei secoli X e XI, ha più peso il tradizionale ruolo carismatico e implicitamente "pubblico" della figura vescovile; si tratta di un ruolo autonomo e forte, per definire il quale non c'era alcun bisogno di usurpazioni di prestigio a danno della ben meno assestata e stabile figura del conte.

Con tutto ciò nelle pagine di Dupré si trovano tre elementi preziosissimi, utili per i progressi ulteriori della ricerca:

- 1) la negazione che ci fosse nei re l'intenzione di trasformare i vescovi in veri e propri conti che sostituissero gli ufficiali precedenti;
- 2) l'illustrazione della *progressività* di un potenziamento sul contado legato più agli sviluppi dell'immunità e della *districtio* che alla volontà regia di conferire ai vescovi nuovi poteri;
- 3) la negazione di una particolare politica filo-vescovile, in Italia, della dinastia degli Ottoni.

Quest'ultima negazione è quella su cui si è maggiormente impegnato uno storico successivo, Vito Fumagalli. Forte delle sue ricerche sui territori canossani e sull'Emilia occidentale²², dove risultava che gli Ottoni preferirono rivalorizzare quadri comitali e ridimensionare poteri vescovili, Fumagalli negò – in particolare con una lucida relazione tenuta a Trento nel 1976 – che l'imperatore "spingesse" i vescovi verso "il ruolo squisitamente temporale di pubblici funzionari" e negò che l'imperatore volesse, almeno in Italia, instaurare "una supplenza concorrenziale dei presuli nei riguardi dei conti allo scopo 'nobilissimo' di sostenere il 'Regnum', il potere centrale minato dai nobili riottosi"²³. Opposte rispetto a questa lettura tradizionale le conclusioni di Fumagalli: "Ottone I sancì giuridicamente e *tollerò* il potere vescovile e deliberatamente rimise in auge quello comitale; quindi contrastò un'autentica vocazione dei vescovi al potere"²⁴. Sull'atteggiamento ottoniano di "constatazione attiva", più che di promozione, dei poteri vescovili, sono poi tornato io personalmente in ricerche su zone (come il Piemonte settentrionale) in cui è difficile sostenere che la dinastia sassone volesse con determinazione rivalorizzare i quadri comitali e in cui è difficile negare la convergenza dei progetti regio e vescovile verso la costruzione di vasti ambiti di temporalità ecclesiastica²⁵. In quelle ricerche mi opponevo alla tradizione ma mi opponevo anche al rovesciamento, proponendo analisi e soluzioni differenziate per singole aree omogenee.

Ma il contributo di Vito Fumagalli è stato fondamentale per sottolineare aspetti addirittura antivescovili della politica ottoniana, aspetti che risultano ancora oggi inimmaginabili per molta manualistica scolastica, per la divulgazione e, in qualche caso, per la storia locale o per gli studi di chi non è specificamente impegnato sul terreno istituzionale.

Ma le pagine fumagalliane hanno anche il merito di aver rotto lo schema contrappositivo che poneva su versanti opposti la grande aristocrazia e i vescovi del secolo X: l'autore rileva, infatti, come alcune dinastie (i Supponidi e i Canossa, ma sappiamo che se ne possono aggiungere altre)

²² V. FUMAGALLI, *Vescovi e conti nell'Emilia occidentale da Berengario I a Ottone I*, in «Studi medievali», 3^a serie, XIV (1973), pp. 137-204.

²³ V. FUMAGALLI, *Il potere civile dei vescovi italiani al tempo di Ottone I*, in *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel medioevo* (Atti della Settimana di studio, Trento, 13-18 settembre 1976), a cura di C.G. Mor, H. Schmidinger, Bologna 1979, p. 81.

²⁴ L. cit.

²⁵ G. SERGI, *I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali*, Torino 1995, in particolare pp. 227-229, dove è ripreso un contributo del 1975.

abbiano collocato vescovi in sedi importanti per vincere la concorrenza con altre famiglie (Aldobrandeschi, Gherardeschi e Berardenghi)²⁶, sorde a questa diversa tecnica di articolazione e variegazione del proprio completamento egemonico. Del resto alcuni spunti contenuti in pagine di Hagen Keller e di Gabriella Rossetti indirizzano verso una presa d'atto importante²⁷: e cioè che una certa sistematicità d'importazione di vescovi tedeschi nelle diocesi italiane non è da riferire a *tutta* la dinastia sassone, bensì alla sua fase più tarda, agli anni di Ottone III. Questa presa d'atto trova una conferma ben visibile nel repertorio con cui nel 1982 Roland Pauler ha analizzato contestualmente l'inserimento nel territorio del regno italico di marchesi, conti e vescovi²⁸.

Le correzioni storiografiche sulla politica ottoniana hanno in ogni caso incontrato un'udienza accettabile nella medievistica recente, perché appoggiate all'evidenza delle fonti e della prosopografia e forse perché inscrivibili in una storia concreta di personaggi e di eventi²⁹. L'idea dei vescovi-conti risulta invece più radicata – se pur ovviamente con eccezioni importanti fra gli specialisti³⁰ – perché la sua correzione dovrebbe avvenire su un altro terreno: quello della riflessione giuridico-istituzionale, dell'analisi qualitativa delle deleghe e dei poteri, quello che deve indurre a non semplificare e a non accontentarsi di constatare che un personaggio potente è potente.

Vorrei suggerire, poi, un'altra causa della permanente fortuna di quell'idea dei poteri vescovili del secolo X: causa da cercare in certo tradizionalismo della storia della chiesa – non tutta, ovviamente, ma quella più collegata alle vecchie sintesi tipo Fliche-Martin³¹ – che connette inestricabilmente la temporalità con una speciale decadenza delle istituzioni ecclesiastiche. Partendo dalla lotta per le investiture la storia della chiesa ha assunto spesso un atteggiamento ispirato al metodo regressivo: secondo questo atteggiamento (mentale prima ancora che storiografico) se il problema giunse prima a un'esplosione e poi a una soluzione, doveva essere perché qualcosa di nuovo e di grave si era determinato nei tempi immediatamente precedenti, come se le chiese private non ci fossero mai state prima – il che non è vero – come se il matrimonio dei chierici non avesse una robusta e non illegittima tradizione nelle chiese altomedievali, come (ed è quello che a noi qui interessa) i poteri civili dei vescovi non affondassero le loro radici nella natura stessa dell'incontro latino-germanico e nella complessa organizzazione statale dei Merovingi³².

Quelle radici, quelle antiche commistioni sono invece innegabili: il carattere precoce e altomedievale dei ben collaudati collegamenti fra regni, vescovi e città risulta con la massima trasparenza in un'opera fondamentale del 1971, *Klerus und Krieg* di Friedrich Prinz, che non si limita ad analizzare

²⁶ FUMAGALLI, *Il potere civile* cit., p. 78 sg.

²⁷ H. KELLER, *Origine sociale e formazione del clero cattedrale dei secoli XI e XII nella Germania e nell'Italia settentrionale*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della «societas Christiana» dei secoli XI-XIII. Diocesi, pievi e parrocchie*, Milano 1977, p. 137 sgg.; G. ROSSETTI, *Origine sociale e formazione dei vescovi del «Regnum Italiae» nei secoli XI e XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della «societas Christiana»* cit., pp. 57-84; ma si veda già G. SCHWARTZ, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern*, Leipzig Berlin 1913, p. 4 sg.

²⁸ R. PAULER, *Das Regnum Italiae in ottonischer Zeit. Markgrafen, Grafen und Bischöfe als politische Kräfte*, Tübingen 1982.

²⁹ Sulla scorta delle ricerche precedenti e delle sue personali riflessioni O. CAPITANI, *Immunità vescovili ed ecclesiologia in età "pregregoriana" e "gregoriana". L'avvio alla "restaurazione"*, Spoleto 1966, p. 110 sg., aveva già in precedenza sostenuto che le ambizioni vescovili «di far coincidere il territorio diocesano e la circoscrizione del comitato» non potevano trovare «nessun appoggio programmatico nella politica imperiale».

³⁰ G. ROSSETTI, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella Langobardia del secolo X*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, Bologna 1977, pp. 113-148; C. VIOLANTE, *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell'Italia centro-settentrionale nel medioevo*, Palermo 1986, p. 39 sg.: «lungo il secolo X e la prima parte del seguente (...) i vescovi ottennero giurisdizioni e diritti fiscali sulla rispettiva città e su una più o meno estesa fascia di territorio circostante, si distinse - a fini amministrativi e politici - un 'distretto' vescovile nell'ambito del territorio stesso della contea».

³¹ In particolare il volume di E. AMANN, A. DUMAS, *L'epoca feudale. La chiesa del particolarismo (868-1057)* (= A. FLICHE, V. MARTIN, *Storia della chiesa*, VII), 2^a ed. italiana, Torino 1973.

³² Per un chiarimento recente cfr. G. SERGI, *L'idea di medioevo. Tra senso comune e pratica storiografica*, Roma 1998, pp. 25 sgg., 53 sgg.

i rapporti fra “clero e guerra” ed ha un sottotitolo significativo: “ricerche sulla funzione della chiesa nella ricostruzione del potere regio”³³.

Giovanni Tabacco si è collocato con convinzione sulla scia di Prinz, su scala italiana con il suo contributo del 1974 alla *Storia d'Italia* Einaudi e poi, nel 1981, con la sua sintesi di storia medievale europea pubblicata dal Mulino³⁴. Ma ha lavorato sia sulla continuità del prestigio vescovile arricchito di potenza terrena, sia sulla necessaria distinzione fra qualità dei poteri vescovili ‘integratori del sistema’ in età merovingia e carolingia e qualità dei poteri vescovili nei secoli X e XI. Secondo Tabacco “lo stretto vincolo ideologico fra il potere regio e l’episcopato, persistendo parallelamente alla crisi della strutture politico amministrative dei regni, condusse al paradosso di un’autorità di essenza militare, tradita assai spesso dai suoi propri rappresentanti, trasformati in dinasti, e sorretta da una fedeltà normalmente meno precaria, anche sul terreno militare, di vescovi circondati da chierici e vassalli. L’efficacia del nesso ideologico era in ragione diretta del monopolio culturale esercitato dal mondo ecclesiastico; e poté tradursi” l’autore ricorda la Germania soprattutto, ma anche il regno italico, la parte nord-orientale del regno di Borgogna-Provenza, alcune regioni centro-settentrionali del regno di Francia “in una convergenza politica abbastanza frequente, perché i vescovadi, non potendo trasmettersi in forma dinastica, offrivano al re larghe possibilità di intervento nelle successioni episcopali”³⁵. Il tradizionale nesso ideologico e la progressiva convergenza politica di regno e vescovi non inducono tuttavia Tabacco a trascurare differenze importanti fra età merovingia e età postcarolingia. Afferma infatti che “furono varie dunque le vie attraverso cui, in molte città, il vescovo divenne signore temporale, in forme giuridicamente riconosciute dai re e orientate verso esatte definizioni, in nome della chiesa vescovile e dei privilegi per essa ottenuti: signore in senso meno informe di quello sperimentato in età merovingia, quando fra i secoli VII e VIII non tanto l’ente ecclesiastico quanto il gruppo parentale a cui il vescovo apparteneva traeva immediato profitto dalla potenza acquistata dal presule nella propria città. Ma ciò che più importa è il divario con cui in età postcarolingia il potere temporale del vescovo fu percepito ed esercitato nella città rispetto ai diritti signorili acquisiti nella campagna. Nel mondo rurale la signoria ecclesiastica o laica, anche quando assumeva sviluppi bannali e creava distretti giurisdizionali autonomi localmente ben definiti, era troppo intrisa di rapporti con il lavoro della terra e di vincoli almeno tendenzialmente personali, perché l’autorità del signore, a qualunque titolo chiedesse obbedienza e servizi, non apparisse come un potere più padronale che pubblico. (...) Nel mondo cittadino, specialmente in Italia (...) il fatto stesso del maggiore agglomeramento e la natura più libera delle attività economiche esercitate impedivano che il signore, pur se era un vescovo a cui il re avesse donato le mura e ogni potere di coercizione, si atteggiasse a padrone dei suoi sottoposti” e “il vescovo appare, nella coscienza dei contemporanei, non solo come il rappresentante di un’istituzione ecclesiastica, ma come un membro – il più eminente – della collettività cittadina”³⁶. Queste lunghe citazioni si soffermano in modo circostanziato sulla continuità dei poteri vescovili e, al tempo stesso, sulla loro nuova qualità intorno al Mille. Nel valutare poi la politica regia del secolo X la smentita operata di Tabacco è chiara: “non si può, per spiegare convergenze e concessioni, postulare sempre un disegno regio a danno delle dinastie signorili. Il re cercava alleanze dovunque, e molte volte sanzionava con i suoi privilegi situazioni locali di preponderanza ecclesiastica già in atto (...) il giuoco politico era dunque molto serrato fra il re, le famiglie potenti e i vescovi. E che gli enti ecclesiastici – i vescovati soprattutto – vi partecipassero assai volenterosamente, anche al di là delle esigenze di difesa contro i dinasti e delle esigenze di supplenza dell’ordinamento pubblico, si può spiegare, quando si consideri la forza

³³ Ora in traduzione italiana: F. PRINZ, *Clero e guerra nell’alto medioevo*, Torino 1994.

³⁴ G. TABACCO, *La storia politica e sociale. Dal tramonto dell’Impero alla prima formazione di Stati regionali*, in *Storia d’Italia*, a cura di R. Romano e C. Vivanti, II/1, Torino 1974; ora riprodotto in ID., *Egemonie sociali cit.*, che sarà qui di seguito citato; G. TABACCO, *Alto medioevo*, in G. TABACCO, G.G. MERLO, *Medioevo. V-XV secolo*, Bologna 1981. Ma si veda già G. TABACCO, *Potere e cultura nell’età precomunale*, Torino 1967 (Discorsi e prolusioni, 24), pp. 4-12.

³⁵ TABACCO, *Alto medioevo cit.*, p. 220 sg.

³⁶ Op. cit., p. 225 sg.

interna che privilegiava quegli enti e ne sollecitava il dinamismo”³⁷ una forza interna che l'autore individua nella capacità di organizzazione (animata da strutture culturali e di tradizioni religiose localmente radicate), nell'inalienabilità di patrimoni razionalmente amministrati, nella tendenza verso l'autonomia signorile. Tabacco insiste sull'interazione e sulla progressiva fusione fra due modelli – ecclesiastico e signorile – di preponderanza politico-sociale. Afferma infatti che “se è vero che l'impulso al rafforzamento militare veniva dall'esempio dell'aristocrazia tradizionalmente armata, è altrettanto vero che gli enti ecclesiastici, già dotati di una loro propria autonomia istituzionale e spesso da tempo muniti di immunità, offrivano a loro volta ai signori laici il modello di una costruzione signorile ufficialmente riconosciuta e concorrente, sulla base di un peculiare dominio fondiario, con l'ordinamento pubblico regio”³⁸.

Tabacco, insomma, inserisce a pieno titolo il potenziamento vescovile dei secoli X e XI nel più complessivo sviluppo signorile³⁹, ma ne sottolinea specificità che hanno a che fare sia con la cultura ecclesiastica sia con l'ufficialità garantita dai rapporti con il regno e dalla tradizione dell'immunità: “la crisi dell'ordinamento ecclesiastico non diede luogo a una consuetudine universalmente accettata di gestione privata di funzioni e poteri, perché vi reagì la cultura delle élites religiose, sensibili alle responsabilità pastorali o alle tradizioni ascetiche, soprattutto alle esigenze di razionalità e di correttezza di un apparato che da sempre si presentava ufficialmente come custode di un ordinamento morale severo e dalla predicazione di questo ordine traeva prestigio e forza: e vi reagì anche il laicato (...) esigendo da monaci e chierici una maggiore coerenza con la loro professione di vita e un più ordinato servizio ecclesiastico”⁴⁰. Qui stiamo entrando nel terreno, che esula dai nostri compiti, del movimento riformatore. Ma nelle pagine di Tabacco tutto concorre a sottolineare la peculiarità dei poteri temporali vescovili, che appaiono non come ‘sostituzione’ dei poteri comitali, ma come reinterpretazione del tradizionale raccordo con il regno⁴¹ e come inserimento consapevole, giuridicamente attrezzato, nel nuovo mosaico signorile che si andava allora definendo.

L'eleganza di molti maestri consiste nel privilegiare la *pars construens* rispetto alla *pars destruens*; e anche nel caso di Tabacco risulta evidente il desiderio di mostrarci che cos'erano veramente quei poteri vescovili, senza attardarsi a polemizzare sulla definizione, chiaramente non condivisa (e non conciliabile con la ricostruzione da lui stesso operata), di vescovo-conte. In un certo senso questa assenza di smentite drastiche e altisonanti è un'altra forma di complessità comunicativa. Ma non dimentichiamo che Tabacco ha altrove insistito sul fatto che la concessione di comitati «iure proprietario» o «in proprium», come nel caso del patriarca di Aquileia e del vescovo di Trento⁴², non era un'investitura di ufficio pubblico, bensì un privilegio da cui la chiesa locale traeva sostentamento e autonomia.

³⁷ Op. cit., p. 221 sg.

³⁸ Op. cit., p. 222.

³⁹ TABACCO, *Egemonie sociali* cit., p. 216: “i distretti pubblici si sciolsero in una pluralità di dominazioni, in mano di laici e di ecclesiastici, e i vescovi furono fra i titolari di esse (...) frammischiandosi, come signori territoriali, in mezzo ad altri enti e signori. Alcuni vescovi cominciarono ad assumere nome comitale nel proprio distretto dalla seconda metà dell'XI secolo - il primo esempio fu dato dal vescovo di Arezzo nel 1059 -, ma la pretesa di questi vescovi-conti valeva solo a esprimere l'ormai palese carenza, in gran parte del regno italico, di una coordinazione comitale del territorio da parte delle dinastie signorili secondo gli schemi di distrettuazione di origine carolingia”. Su questi più tardi vescovi che assumono nome comitale cfr. ora R. BORDONE, *I poteri di tipo comitale dei vescovi*, in corso di stampa negli Atti del III Convegno di Pisa su *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo* (18-20 marzo 1999).

⁴⁰ TABACCO, *Alto medioevo* cit., p. 285 sg.

⁴¹ TABACCO, *Egemonie sociali* cit., p. 412: “il potere viene inserito nella sfera patrimoniale dell'ente, a significare l'autonomia politica del vescovo rispetto all'ordinamento pubblico normale”.

⁴² G. TABACCO, *L'allodialità del potere nel medioevo*, in «Studi medievali», serie 3^a, 11 (1970), pp. 583 sgg., 601 sg.; ID., *Gli orientamenti feudali dell'impero in Italia*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e-XIII^e s.)*, Rome 1980, p. 230 (entrambi ora in ID., *Dai re ai signori* cit.); cfr. anche, per le due situazioni specifiche, H. SCHMIDINGER, *Patriarch und Landesherr. Die weltliche Herrschaft der Patriarchen von Aquileia bis zum Ende der Staufer*, Graz Köln 1954, p. 56 sgg.; G. ALBERTONI, *Le terre del vescovo. Potere e società nel Tirolo medievale (secoli IX-XI)*, Torino 1996, p. 171 sgg.

Sulla base di questa considerazione, delle osservazioni precedenti e di ricerche condotte sui due versanti alpini, a me è avvenuto di insistere sul fatto che il vescovo – pur potente e pur inquadrato in empirici disegni regi di controllo territoriale – non doveva rapportarsi al re come un ufficiale pubblico al suo superiore⁴³: per questo la definizione di vescovo-conte suggerisce, almeno per l'Italia, una prospettiva distorta.

Varie sedi vescovili dell'Italia settentrionale danno elementi per l'interpretazione corretta dei potenziamenti vescovili, perché si vede bene la graduale affermazione che prelude alla concessione ai vescovi di giurisdizione sul *comitatus*: precedenti diplomi, con concessioni prima di immunità e poi di *districtio*, si riferivano al territorio cittadino e a quello suburbano. La qualità di queste concessioni non è diversa dalla concessione finale del *comitatus*: che appare come uno sviluppo territoriale (con caratteri intrinseci *non nuovi*) della preesistente *districtio*.

Provo, per chiarezza, a ribadire il concetto con altri termini. Quando i diplomi regi all'immunità aggiungevano la *districtio*, definivano il numero di miglia su cui la giurisdizione vescovile si applicava intorno alle mura cittadine. Questi diritti, fra i secoli X e XI secolo, ampliarono il loro raggio d'incidenza. Diplomi regi disponevano che immunità e *districtio* si dovessero considerare estesi «a tutto il territorio corrispondente al comitato» che faceva capo alla città. Documenti di questo tipo, se analizzati con cura, fanno capire come il territorio comitale fosse usato essenzialmente come entità geografica: anche i pochi vescovi che ottennero un *districtus* così ampio erano ben lungi dal diventare ufficiali regi. Non erano inseriti in senso funzionale nell'apparato pubblico: non erano «conti», dunque, erano invece titolari di un privilegio, avevano cioè poteri di qualità signorile ma ufficializzati da un superiore riconoscimento pubblico.

Le concessioni regie di autorità ai vescovi sono dunque, per lo più, concessioni di una *districtio* estesa a un ambito geografico carico di memoria pubblica, coincidente con il *comitatus* che faceva capo alla città o (in un caso come quello di Novara che non era sede di comitato⁴⁴) ad altri centri sicuramente controllati dal vescovo: ma i confini estremi di quei *comitatus* ben difficilmente venivano raggiunti davvero e, per parte dell'ampio territorio, i poteri temporali vescovili rimanevano teorici. Dunque i diplomi regi facevano ricorso alla terminologia circoscrizionale carolingia per comodità prevalentemente geografico-descrittiva, perché lo scopo principale era concedere *proventi* di natura pubblica: non a caso è frequente che i diplomi regi, nel fare quella concessione, ricordino che solo così la sede vescovile riuscirà a risollevarsi dopo la desolazione causata dalle invasioni⁴⁵.

Rimane chiaro – insisto – che questi vescovi non sono veri ufficiali pubblici inseriti nella rete istituzionale del regno, ma ciò non esclude che il potenziamento politico dei vescovi sia uno dei caratteri più rilevanti dei secoli X e XI, tanto da costituire un modello: un modello per il presente, perché le loro signorie immunitarie indicano a molti potenti la strada di costruzioni politico-territoriali signorili ma tendenzialmente pubbliche; e anche, soprattutto in Italia, un modello per il futuro, perché suggeriranno qualità e ambito di affermazione sul contado ai nascenti comuni cittadini.

Non è da trascurare – è un'osservazione accessoria ma interessante – che il conseguimento da parte dei vescovi di diplomi regi con *districtio* allargata ha contribuito, attraverso l'uso strumentale della più classica terminologia circoscrizionale pubblica, al mantenimento e in qualche caso alla rivitalizzazione di definizioni territoriali di tipo comitale. La rivendicazione (perché di rivendicazione prevalentemente si tratta) di poteri vescovili su quei territori ha contribuito alla vitalità della 'memoria' del comitato, una memoria che avrà peso poi – in città come quelle toscane in cui il

⁴³ SERGI, *I confini del potere* cit., pp. 32 sgg., 322 sg.

⁴⁴ Op. cit., pp. 219-225.

⁴⁵ Un esempio, fra tanti, è quello della concessione dell' "integrum... comitatum" al vescovo di Tarentasia da parte di re Rodolfo III di Borgogna nel 996: la premessa era che l'"archiepiscopatum" era stato "Hyberinis incursionibus penitus depopulatum" e per questo si dispone "ut, sicut predictorum malignae incursionibus sepius decidit furore, ita nostri iuvaminis sublevetur honore" (MGH, *Regum Burgundiae e stirpe Rudolfina diplomata et acta*, pp. 223-225, doc. 78; ma un'ispirazione dello stesso tipo si trova già prima, nel diploma del 962 per la chiesa d'Asti opportunamente commentato da BORDONE, *I poteri di tipo comitale* cit.

contributo dei giuristi all'espansione comunale è stato rilevante – nel suggerire il ricorso al diritto di “comitatinanza” per affermare la legittimità della giurisdizione del comune sul territorio rurale⁴⁶. Ma qui entriamo in orizzonti cronologici diversi, in cui il termine “comes” diventa a un tempo più generico e più limitato, legato com'è, da un lato, a un'accezione più dinastica e a campi d'applicazione di tipo signorile (le “contee” bassomedievali)⁴⁷ e, d'altro lato, alla riorganizzazione del regno intrapresa dagli Staufer⁴⁸. In questi orizzonti tardivi, di “vescovi e conti” si può davvero parlare⁴⁹, quando il clima è ormai quello della pace di Costanza che distingue appositamente dalle altre le città in cui “episcopus per privilegium imperatoris vel regis comitatum habet”⁵⁰. E qui si può ben supporre che “comitatus” non sia una definizione territoriale, ma proprio il potere pubblico sulla città, che nel clima di restaurazione dell'apparato statale creato dal Barbarossa, è definito potere *comitale*. Si tratterà, nelle ricerche a venire, di non proiettare sull'età postcarolingia questa evoluzione successiva perché, dal punto di vista istituzionale, è esito invece di un intimo ma profondo mutamento.

⁴⁶ G. DE VERGOTTINI, *I presupposti storici del rapporto di comitatinanza e la diplomatica comunale con particolare riguardo al territorio senese*, in «Buletino senese di storia patria», s. 3^a, XII (1953), pp. 8 sgg.

⁴⁷ SERGI, *I confini del potere* cit., p. 34 sg.

⁴⁸ A. HAVERKAMP, *Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitaliens*, Stuttgart 1970-71.

⁴⁹ BORDONE, *I poteri di tipo comitale* cit., che non manca tuttavia di sottolineare come in qualche caso tra i più tardivi si tratti di “un titolo di prestigio, in gran parte svuotato di contenuti politici”.

⁵⁰ *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, a cura di L. Weiland, *MGH, Legum sectio IV*, doc. 293.